

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE

Approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.____ del _____

—

Comune di Colle di Val d'Elsa





Comune di Colle di Val d'Elsa

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Servizio Gestione del Territorio

giugno 2023



Comune di Colle di Val d'Elsa

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Colle di Val d'Elsa istituisce la figura di Ispettore Ambientale Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

In particolare la finalità del presente regolamento è quella, fra le altre, di:

- a) limitare e contenere le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio ovvero il conferimento degli stessi, in violazione della normativa nazionale, regionale e/o locale;
 - b) rafforzare, nell'interesse dell'Ente Locale, la cultura del rispetto dell'ambiente, anche attraverso un'attività d'informazione e/o collaborazione con i cittadini e gli esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti e alla qualità dei servizi ambientali.
2. Ferma restando la competenza degli appartenenti alla Polizia Municipale e degli altri soggetti abilitati da Leggi, per le attività connesse all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia ambientale, i predetti compiti di vigilanza e controllo sono affidati, altresì, agli Ispettori Ambientali che ne abbiano i requisiti così come descritti dal presente Regolamento.
 3. Il presente Regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.

Art. 2 Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento trova fondamento normativo dalle seguenti fonti giuridiche:
 - Decreto Legislativo 18 agosto n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 152/06).



Comune di Colle di Val d'Elsa

PARTE II

SERVIZIO DI ISPEZIONE AMBIENTALE

Art. 3 Svolgimento del servizio

1. Il Servizio di Ispettorato Ambientale viene organizzato dal Comune, avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.
2. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art. 4 Definizione e compiti dell'Ispettore Ambientale

1. Si definisce "Ispettore Ambientale" il soggetto preposto al controllo e alla verifica dell'osservanza delle disposizioni delle norme dello Stato, della Regione e/o dell'Ente Locale, in materia di rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, della tutela del decoro e dell'ambiente ed esplica il servizio di segnalazione in tema di ambiente, in generale, nonché in ordine alle attività di raccolta differenziata, così come definite dal d.lgs. n. 152/2006, che comportino anche l'irrogazione finale di una sanzione amministrativa.
2. Il servizio di vigilanza ambientale è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.
3. L'Ispettore Ambientale è soggetto qualificato incaricato di pubblico servizio per svolgere le seguenti attività:
 - a) informazione ed educazione ai cittadini ed alle attività produttive sulle modalità del servizio di raccolta integrata dei rifiuti, con particolare riferimento all'esecuzione del servizio di raccolta differenziata e per tutte le utenze domestiche e non domestiche;
 - b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del regolamento comunale vigente in materia di raccolta di rifiuti, del vivere civile e del decoro urbano, arrecano danno all'ambiente, alla salute del cittadino, all'immagine e al decoro in generale del territorio comunale;
 - c) vigilanza, controllo e accertamento, con redazione dei verbali amministrativi in materia ambientale per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.
4. Con riferimento alle funzioni di cui al punto c) del precedente comma, l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale consiste nella verifica delle seguenti violazioni:
 - conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
 - deposito incontrollato sul suolo di rifiuti da conferire al servizio di raccolta;
 - conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;

- mancata rimozione delle deiezioni animali;
 - abbandono e deposito incontrollato sul suolo, presso i contenitori destinati alla raccolta, dei rifiuti pericolosi;
 - violazione delle prescrizioni sulla raccolta domiciliare;
 - violazione del Regolamento relativamente all'autocompostaggio domestico.
5. L'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo potrà derivare anche dalla visione delle immagini acquisite mediante fototrappole e/o videocamere installate all'uopo sul territorio comunale.

Art. 5 Procedure per la nomina

1. Gli Ispettori Ambientali sono individuati dal Gestore dei rifiuti e la nomina degli stessi è comunicata al Comune almeno sette giorni prima dell'inizio dell'espletamento del Servizio.
2. I soggetti nominati quali Ispettori Ambientali dovranno essere in possesso dei requisiti di cui a di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento, comunicati al Comune al momento della nomina di cui al comma precedente.

Art. 6 Requisiti per la nomina

1. L'Ispettore Ambientale deve essere vincolato contrattualmente alla società che gestisce per conto dell'Amministrazione Comunale le attività di raccolta e conferimento rifiuti e deve possedere i seguenti requisiti:
 - Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
 - Aver raggiunto la maggiore età;
 - Godere dei diritti civili e politici;
 - Non aver subito condanna anche non definitiva a pena per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - Essere in possesso di un attestato di frequenza per corso di formazione Ispettore Ambientale della durata minima di 20 ore mirato specificatamente alle procedure sanzionatorie;
 - Non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
 - non avere subito provvedimenti disciplinari a proprio carico in materia di Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entro il biennio precedente al conferimento dell'incarico;
 - Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste,

- accertata da un medico abilitato;
- Conoscere il territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa;
 - Obbligo di identificazione a mezzo di apposito distintivo di riconoscimento, rilasciato all'atto della nomina o dell'abilitazione;
 - Avere idonea copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.
2. La nomina ha validità per tutta la durata dell'affidamento del servizio da parte del Comune, che deve avvenire tramite provvedimento espresso/determinazione dirigenziale.

Art. 7 Sospensione e revoca

1. Il Comune potrà richiedere la sospensione o revoca dall'incarico di Ispettore Ambientale nei seguenti casi:
- accertamento di irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale;
 - in caso di notizia di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività;
 - accertata inattività non dovuta a giustificati motivi;
 - in caso di decadenza dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 8 Incarico e doveri dell'Ispettore Ambientale

1. L'ispettore Ambientale Comunale nell'espletamento delle funzioni deve:
- Assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal presente Regolamento;
 - Operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - Qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
 - Comunicare, secondo modalità preventivamente concordate, al Comune, gli illeciti amministrativi rilevati, e redigere il verbale di accertamento nel rispetto delle norme vigenti. In caso di violazione penale, l'ispettore ambientale provvederà a predisporre apposito rapporto di servizio;
 - Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e GDPR - Regolamento 2016/679 relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
 - Nell'arco della stessa giornata l'attività di Ispettore Ambientale è

incompatibile con altre attività di vigilanza;

2. Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689/81.
3. È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare che lo approva e nel rispetto delle norme statutarie.

INDICE

PARTE I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.....	5
Art. 2 Normativa di riferimento.....	5
PARTE II.....	6
SERVIZIO DI ISPEZIONE AMBIENTALE	6
Art. 3 Svolgimento del servizio	7
Art. 4 Definizione e compiti dell'Ispettore Ambientale	7
Art. 5 Procedure per la nomina.....	8
Art. 6 Requisiti per la nomina.....	8
Art. 7 Sospensione e revoca	9
Art. 8 Incarico e doveri dell'Ispettore Ambientale	9
Art. 9 Entrata in vigore	10